Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 15 dicembre 1925** — **Numero 290**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2435.

REGIO DECRETO 9 novembre 1925, n. 2139.

Applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Mantova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettere *a*) e *b*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Viste le deliberazioni 18 luglio e 18 agosto 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Mantova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Mantova è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati e sulle iscrizioni nei ruoli camerali, in conformità della seguente tariffa:

1° per ogni copia d'atti d'ufficio (diritto fisso), L. 2; scritturazione (per ogni pagina o frazione di pagina), L. 1;

2° per ogni ispezione di ruoli, L. 1;

3° per ogni certificato d'inscrizione, esistenza, rappresentanza, firma, ecc., di una ditta (oltre scritturazione), L. 2;

4° per ogni vidimazione di firma, L. 2;

5° per ogni certificato sull'esistenza di usi mercantili già raccolti (oltre la scritturazione), L. 5;

6° per ogni certificato sull'esistenza di usi mercantili non raccolti, L. 10;

7° per ogni certificato di prezzi e corsi di borsa (diritto fisso), L. 2; oltre per ogni voce di merce e per ogni media periodica, L. 1;

8° per ogni certificato in genere, esclusi quelli che si devono rilasciare gratuitamente per legge, L. 2;

9° per ogni carta di legittimazione, L. 5;

10° per duplicati chiesti contemporaneamente al certificato originale, L. 1;

11° per ogni nominativo o indirizzo fornito a ditte non inscritte nei ruoli dei contribuenti la tassa camerale e nel registro delle ditte della Camera, L. 0.10; oltre il rimborso delle spese postali e con la tassa minima di L. 1. Tale servizio sarà gratuito a favore delle pubbliche autorità, Camere di commercio e pubblici istituti che richiedessero nominativi per ragioni d'ufficio;

12° tassa di inscrizione e reinscrizione nel ruolo dei curatori di fallimenti, L. 50;

13° tassa di inscrizione e reinscrizione in ogni altro ruolo di cui alla lettera *c*) art. 3 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, L. 20;

14° certificato di inscrizione nei ruoli predetti, L. 2.

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme contenute nell'unito regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Sono abrogate le tariffe e le disposizioni precedentemente emanate per la percezione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Mantova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 63. — GRANATA.

Regolamento per la riscossione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Mantova.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Mantova, quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono muniti delle firme del presidente o di chi ne fa le veci, del segretario o del suo sostituto, e segnati col timbro di ufficio.

Art. 2.

Le domande per rilascio di certificati, estratti e copie di atti di ufficio, dovranno essere presentate sopra carta filigranata da L. 2 alla segreteria della Camera.

Alle istanze verrà dato corso in ordine di presentazione.

Art. 3.

I richiedenti dovranno pagare alla Camera, al momento della produzione dell'atto di richiesta, un diritto fisso giusta la tariffa di cui al Regio decreto che approva il presente regolamento.

Art. 4.

L'esame del registro delle ditte è gratuito, a termini dell'art. 68 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 5.

I certificati rilasciati in carta libera, dietro richiesta dei privati, i quali dovranno citare le disposizioni che consentono il rilascio in carta libera, sono soggetti al solo pagamento dei diritti di scritturazione in base a detta tariffa.

Art. 6.

Non sono soggette a tassa o diritto qualsiasi, le domande di certificati presentate alla Camera dai Comuni o da altri corpi morali per uso proprio; spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali relative spese.

Art. 7.

Ogni riscossione dovrà essere comprovata da una ricevuta da staccarsi dal contabile della Camera da un libretto a madre e figlia.

Il versamento delle somme riscosse dovrà farsi alla cassa della Camera ogni mese, a norma dell'art. 75 del regolamento

per l'attuazione della legge sulle Camere di commercio approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2436.

REGIO DECRETO 9 novembre 1925, n. 2140.

Applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Caltanissetta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettere *a*) e *b*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 15 settembre 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Caltanissetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Caltanissetta è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati e sulle inscrizioni nei ruoli camerali, in conformità della seguente tariffa:

1° per visione di un atto o documento esistente in ufficio, (escluso il registro delle ditte), L. 2;

2° per la copia degli atti della Camera o di documenti depositati nei suoi uffici, L. 4, se la scrittura non supera le due facciate; per le successive, L. 2 per ogni singola facciata;

3° per ogni certificato non altrimenti specificato, L. 5;

4° per ogni certificato di origine, L. 3;

5° per ogni certificato di usi e consuetudini da accertarsi ancora al momento della richiesta, L. 10;

6° per ogni certificato di prezzi di derrate o merci in base ad informazioni, L. 10;

7° per ogni certificato di prezzi sui listini ufficiali, L. 5;

8° per ogni visto su note, fatture o documenti non altrimenti specificati, L. 2;

9° per ogni legalizzazione di firma singola, L. 4;

10° per la legalizzazione di più firme, per la prima, L. 4, per le successive, L. 1;

11° per ogni certificato di idoneità a concorrere a pubbliche aste, appalti, licitazioni, gare, ecc., L. 10;

12° per ogni certificato di idoneità ad esercitare la funzione di perito, di curatore di fallimento, di mediatore o di altre pubbliche funzioni, L. 10:

13° per il rilascio di carta di legittimazione per viaggiatori di commercio, L. 3;

14° per ogni designazione di arbitri o di periti, L. 25;

15° per ogni iscrizione in uno degli albi compilati dalla Camera, all'atto della presentazione della domanda, sarà dovuto un diritto di L. 50; uguale diritto sarà dovuto ad ogni rinnovazione dell'iscrizione.

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme contenute nell'unito regolamento visto e firmato, d'ordine Nostro, del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 64. — GRANATA.

Regolamento per la riscossione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Caltanissetta.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Caltanissetta quelli che sono firmati dal presidente e dal segretario o da chi ne fa le veci, e portano il timbro di ufficio.

Art. 2.

La Camera rilascia i propri atti ufficiali in base a quanto risulta dai suoi registri e dai documenti di ufficio. Può anche rilasciare atti in base ad assunte informazioni o in base a notizie di propria conoscenza, facendo ciò risultare in seno agli atti medesimi.

Art. 3.

Le richieste per il rilascio degli atti camerali dovranno sempre essere per iscritto su carta libera. Alle richieste sarà dato corso per ordine di presentazione.

Art. 4.

I richiedenti, per il rilascio di atti di prestazione di servizi camerali, dovranno pagare alla Camera al momento della relativa richiesta, i diritti di cui alla tariffa annessa al presente regolamento.

Art. 5.

Tutti gli atti e documenti rilasciati dalla Camera saranno stesi su carta bollata a norma della legge sul bollo, eccettuati quelli che in virtù di leggi speciali sono esenti da bollo, per i quali vanno sempre pagati i diritti di ufficio in base alla tariffa suddetta.

Art. 6.

Gli atti rilasciati a richiesta di autorità statali o di Enti pubblici, non sono soggetti a tasse e diritti; però spetterà alla Camera il rimborso delle eventuali spese sostenute per il rilascio degli atti medesimi.

Art. 7.

Sopra ogni atto rilasciato dalla Camera, per il quale si debba pagare un tasso di ufficio, verranno applicate marche speciali, annullate col timbro di ufficio.

Art. 8.

Il versamento delle somme riscosse dall'ufficio dovrà farsi, dall'impiegato addetto a tale servizio, alla cassa della Camera non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese, e in ogni caso tutte le volte che l'importo supera le L. 300.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2437.

REGIO DECRETO 9 novembre 1925, n. 2142.

Applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Carrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli aricoli 50, lettere *a)* e *b)*, e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Viste le deliberazioni 21 agosto e 9 ottobre 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Carrara;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio di Carrara è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati e sulle iscrizioni nei ruoli camerali, in conformità della seguente tariffa:

1° per copia di deliberazioni ed altri atti ufficiali della Camera e di documenti depositati nei suoi uffici, compresa l'eventuale autenticazione, L. 5;

2° per ogni certificato di inscrizione nel registro delle ditte o nei ruoli della imposta camerale dell'ultimo biennio, di rappresentanza, composizione di una ditta, L. 3;

3° per ogni certificato d'inscrizione nei ruoli della imposta camerale antecedenti all'ultimo biennio, oltre il diritto fisso di L. 3, per ogni anno, L. 1;

4° per ogni certificato d'uso mercatile già raccolto, L. 5;

5° per ogni certificato d'uso mercatile non ancora raccolto, L. 15;

6° per ogni certificato di prezzi già accertati dalla Camera, L. 3;

7° per ogni certificato di prezzi non ancora accertati dalla Camera, L. 5;

8° per ogni certificato di prezzi o con serie di prezzi richiedente particolari indagini e ricerche, L. 10;

9° per ogni certificato d'idoneità a concorrere ad aste, pubblici appalti e simili, L. 10;

10° per ogni certificato d'idoneità ad esercitare la funzione di spedizioniere ed altre pubbliche funzioni, L. 15;

11° per ogni certificato di origine, L. 2;

12° per ogni carta di legittimazione per viaggiatori di commercio, L. 5;

13° per certificati non altrimenti specificati, L. 5;

14° per duplicati di certificati chiesti contemporaneamente all'originale, L. 1;

15° per certificazioni fuori d'ufficio, oltre alle spese di trasferta secondo la tariffa giudiziale per le Preture, L. 5;

16° scritturazione, per ogni pagina oltre la prima, L. 1;

17° per ogni legalizzazione di firma, L. 2; per ogni firma, se la legalizzazione è collettiva, L. 1;

18° per vidimazione e autenticazione di atti e documenti, L. 1;

19° per la inscrizione nei ruoli dei periti, L. 30;

20° per la inscrizione nei ruoli dei mediatori e sensali, L. 30;

21° per la inscrizione nel ruolo dei curatori di fallimento, L. 50;

22° per l'inserzione sul Bolletino di dichiarazioni relative a protesti cambiari, L. 10.

Art. 2.

E' abrogato il decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, numero 1249, con cui venne approvata la tariffa dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla predetta Camera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 66. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Carrara.

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione dei diritti sugli atti rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Carrara, di cui all'art. 1 della tariffa approvata col Regio decreto di autorizzazione, hanno carattere di atti ufficiali quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono muniti delle firme del presidente, o di chi ne fa le veci, del segretario capo o di chi ne fa le veci, e segnati col timbro di ufficio.

Art. 2.

La Camera rilascia i propri atti ufficiali in base a quanto risulta dai suoi registri e dai documenti di ufficio. Può rilasciare atti anche in base ad assunte informazioni ed a quanto risulta da sua conoscenza, facendo, però, di ciò espressa menzione negli atti stessi.

Art. 3.

Le domande pel rilascio degli atti camerali potranno essere scritte o verbali. Le domande scritte pel rilascio di atti della Camera, fatta eccezione per quelli da rilasciarsi in carta libera a norma di legge, e per la legalizzazione di firme, debbono essere presentate in carta legale al presidente della Camera di commercio e industria di Carrara. A tutte le domande sarà dato corso in ordine di presentazione.

Art. 4.

I richiedenti il rilascio di atti e la prestazione di servizi camerali, dovranno pagare alla Camera, al momento della produzione della relativa richiesta, i diritti di cui alla tariffa od effettuare un congruo deposito, salvo conteggio che verrà regolarizzato dall'ufficio competente all'atto della consegna del documento.

Art. 5.

Gli atti rilasciati in carta libera, dietro richiesta dei privati, ed a norma di legge, sono soggetti, a titolo di rimborso di spesa di scritturazione, al solo pagamento dei diritti di cui alla tariffa.

Art. 6.

Gli atti rilasciati a richiesta di autorità statali o locali, e di Enti morali per uso proprio non sono soggetti a tassa o diritto qualsiasi; spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali spese sostenute per il rilascio degli atti suddetti.

Art. 7.

Sopra ogni atto rilasciato dalla Camera verranno apposte delle marche speciali, annullate col timbro dell'ufficio e comprovanti l'importo dei diritti pagati.

Art. 8.

Il versamento delle somme riscosse dai singoli uffici dovrà farsi alla Camera non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese, ed in ogni caso tutte le volte che l'importo delle riscossioni effettuate supera L. 300.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2438.

REGIO DECRETO 9 novembre 1925, n. 2143.

Applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Chiavenna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettere *a*) e *b*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 31 marzo 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Chiavenna;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Chiavenna è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati, e sulle iscrizioni nei ruoli camerali, in conformità della seguente tariffa:

1° per ogni certificato e carta di legittimazione (diritto fisso), L. 3;

2° per ogni visto, vidimazione o legalizzazione di firma (esclusi gli atti che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri atti che per legge sono gratuiti), L. 1;

3° per ogni ricerca o visione di un atto (esclusi i giornali), L. 1;

4° per copia di deliberazione o di altri atti della Camera o documenti depositati nei suoi uffici, L. 2; per il diritto di copia degli atti redatti in carta libera verrà corrisposta una rimunerazione minore (e cioè la metà);

5° per certificati d'iscrizione nei ruoli dei curatori, mediatori, periti e rappresentanti ed in altri eventuali ruoli da formarsi dalla Camera di commercio, L. 5;

6° per ogni informazione di carattere confidenziale, L. 2;

7° per ogni richiesta di indirizzi, rappresentanze, ecc. (oltre il rimborso delle spese postali), L. 1;

8° per ogni certificato con serie dei prezzi pei corsi di borsa risultanti da listini ufficiali e da quelli pubblicati a cura della Camera, L. 3;

9° per ogni certificato comprovante il valore delle merci, non risultante dalle mercuriali della Camera, e pel quale occorrono speciali accertamenti, L. 5;

10° per ogni certificato di idoneità a concorrere a pubbliche aste, appalti, licitazioni, gare, ecc., L. 5;

11° per ogni certificato di idoneità ad esercitare le funzioni di spedizioniere doganale, pesatore pubblico od altro ufficio, L. 5;

12° per ogni certificato sulla esistenza di usi mercantili già accertati dalla Camera, L. 5;

13° per ogni certificato sulla esistenza di usi di piazza non accertati all'atto della richiesta, L. 10;

14° per ogni designazione di arbitri o periti, L. 5;

15° per ogni certificato o contestazione o constatazione di atti o fatti compiuti fuori di ufficio, oltre alla indennità di trasferta al personale della Camera calcolata sulle vigenti tariffe per funzionari di Stato, L. 10;

16° per ogni inscrizione nei ruoli di curatori di fallimenti, L. 20; per ogni inscrizione nei ruoli di periti industriali e commerciali, L. 10; dovuta ad ogni rinnovazione di ruolo, e pagabile all'atto della presentazione della domanda;

17° per ogni inscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori (dovuta una volta tanto all'atto della domanda), L. 10;

Diritto di scritturazione:

18° per ogni pagina di originale, copie, estratti e certificati, L. 1;

19° per ogni frazione di pagina, non oltre cinque linee (esclusa data e sottoscrizione), L. 0.50.

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme contenute nell'unito regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto 17 febbraio 1924, n. 251, con cui la Camera suddetta venne autorizzata ad applicare i diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 67. — GRANATA.

Regolamento per la riscossione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Chiavenna.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria della provincia di Sondrio in Chiavenna quelli che emanano direttamente dalla presidenza, e sono muniti delle firme del presidente e del segretario, o di chi ne fa rispettivamente le veci, e contrassegnati col timbro di ufficio.

Art. 2.

La Camera rilascia i propri atti ufficiali e certificati di cui alla tariffa unita, in base a quanto risulta dai suoi registri, e dai documenti di ufficio.

Può rilasciare atti anche in base ad assunte informazioni, od a quanto risulta di sua conoscenza, facendo però di ciò espressa menzione negli atti stessi.

Art. 3.

Ogni atto viene rilasciato per domanda verbale o scritta dell'interessato. La domanda dovrà essere accompagnata dal versamento o dalla rimessa della somma corrispondente all'importo del bollo competente e dei diritti di segreteria, di cui alla tariffa approvata a sensi di legge.

Se il certificato non verrà ritirato dall'interessato, non potrà essere chiesta la restituzione della somma versata per bolli e diritti di segreteria.

Le domande scritte dovranno essere presentate in competente bollo ed indirizzate al presidente della Camera.

Art. 4.

Gli atti rilasciati in carta libera dietro richiesta dei privati ed a norma delle leggi speciali, sono soggetti solo al pagamento dei diritti di scritturazione in conformità alla vigente tariffa.

Art. 5.

I certificati e le copie degli atti verranno rilasciati in ordine cronologico secondo l'ordine di richiesta, salvo casi di somma urgenza.

Art. 6.

Gli atti rilasciati a richiesta di autorità statali e locali, e di Enti morali per uso proprio, non sono soggetti a tassa e diritto qualsiasi, spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali spese sostenute per il rilascio degli atti.

Art. 7.

Ogni riscossione di diritto di segreteria dovrà esser comprovata mercè l'apposizione di marche amministrative da annullarsi col bollo dell'ufficio.

Le marche saranno tenute in consegna dal segretario.

Art. 8.

Nessun diritto è dovuto alla Camera per il semplice esame del registro delle ditte, per i certificati elettorali e per tutti gli altri atti che per legge sono gratuiti.

Art. 9.

Il versamento delle somme riscosse dall'ufficio dovrà farsi alla cassa della Camera alla fine di ogni trimestre ed in ogni caso tutte le volte che l'importo delle riscossioni effettuate supera le L. 200.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2439.

REGIO DECRETO 26 ottobre 1925, n. 2165.

Passaggio al Ministero dei lavori pubblici del servizio relativo alla costruzione degli acquedotti costruiti a spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 25 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2795;

Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In esecuzione del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, il Ministero dei lavori pubblici provvede, previo parere del Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica), nell'interesse igienico-sanitario delle opere e per il giudizio di potabilità delle acque da utilizzare, alla costruzione degli acquedotti in tutti i casi in cui da leggi generali e speciali essa è prevista a spese dello Stato.

Resta integra la competenza del Ministero dell'interno circa i servizi di costruzione degli acquedotti col concorso dello Stato.

Tale competenza fino al 30 giugno 1936 è limitata al territorio del Regno, non compreso in quello indicato agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede pure, previo parere della detta Direzione generale nei riguardi igienico-sanitari, alle opere preliminari alla costruzione degli acquedotti o ad essa equiparabili, quali le ricerche di acque per uso potabile, l'allacciamento di sorgenti, la raccolta delle loro acque, la escavazione di pozzi ordinari, artesiani o di altro sistema, la elevazione meccanica delle acque riconosciute potabili e simili, delle quali sia pure prevista la esecuzione a spese dello Stato.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici, nei lavori di cui ai precedenti articoli, sarà coadiuvato, per la parte interessante la pubblica igiene, da personale tecnico-sanitario dell'Amministrazione della sanità pubblica, all'uopo comandato, secondo le esigenze del servizio, dal Ministero dell'interno di accordo con quello dei lavori pubblici.

Art. 4.

Sono riservate al Ministero dell'interno la ricognizione igienica delle opere, di cui ai precedenti articoli, in sede di collaudo, ed anche indipendentemente da esso, e la vigilanza igienica sullo esercizio delle opere già costruite, e, quando occorra, anche di quelle in corso di costruzione.

Art. 5.

L'Ufficio tecnico presso la Direzione generale della sanità pubblica, previsto dagli articoli 11 del decreto-legge 1° agosto 1915, n. 1188, convertito nella legge 21 aprile 1921, numero 596, e 8 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, continuerà ad essere composto di personale del Genio civile, all'uopo comandato, secondo le esigenze del servizio, dal Ministero dei lavori pubblici, di accordo con quello dell'interno.

Resta ferma la facoltà di aggregarvi, in via temporanea, anche funzionari tecnici dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato analogamente comandati.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze provvederà con suo decreto a trasferire nello stato di previsione della spesa pel Ministero

dei lavori pubblici, gli stanziamenti già iscritti in quello dell'interno per i servizi di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1° novembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 86. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2440.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2159.
Autorizzazione alla Biblioteca nazionale di Brera, in Milano, ad accettare una donazione disposta in suo favore.

N. 2159. R. decreto 15 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettata la donazione di una collezione di cimeli manzoniani disposta dal gr. uff. ing. Federico Gentili a favore della Biblioteca nazionale di Brera, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 novembre 1925.
Scioglimento del Consiglio comunale di Samassi (Cagliari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Samassi, in provincia di Cagliari.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Samassi, come è stato accertato da una recente inchiesta, ha, con azione deficiente ed irregolare, gravemente disorganizzato la civica azienda; gli uffici sono in deplorevole disordine; il concorso per la nomina al posto di segretario comunale — da tempo vacante — non viene bandito, nonostante i richiami dell'autorità politica locale; ai dipendenti sono stati corrisposti emolumenti in misura superiore a quella prevista dalla pianta organica, senza effettuare la trattenuta di contributi personali, per la Cassa di previdenza. Gravi irregolarità e abusi sono stati rilevati nella gestione del dazio, nonchè nella esazione dei diritti di macellazione, nella applicazione del ruolo per prestazioni d'opera, nella esecuzione dei pagamenti.

Le risultanze dell'inchiesta sono state regolarmente contestate alla Amministrazione, le cui giustificazioni sono risultate insufficienti. E poichè d'altro lato il disagio derivante da tale situazione e l'atteggiamento partigiano e decisamente ostile alle correnti politiche nazionali, ostentato dalla Amministrazione, hanno determinato nella popolazione un pericoloso fermento, dopo che il Prefetto ha sospeso la rappresentanza elettiva appare indispensabile far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale, affidando la gestione dell'Ente ad un Regio commissario, il quale, con adeguati poteri, sia in grado di procedere al riordinamento della civica azienda. In tal senso provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Samassi, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Musio Francesco è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1925.
Deroghe alle tariffe interne autorizzate per la compilazione della « Tariffa per il servizio cumulativo con le poste svizzere ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 punto 3 del R. decreto 10 settembre 1923, numero 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella compilazione della nuova « Tariffa per il servizio cumulativo con le poste svizzere » la Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata:

a) ad assegnare a ciascuna delle stazioni ammesse al servizio cumulativo con le poste svizzere una zona unica di tassazione qualunque sia l'istradamento dei trasporti rispetto ai cinque transiti di confine italo-svizzeri (Iselle, Pino, Chiasso, Chiavenna e Tirano);

b) a rendere obbligatoria la dichiarazione del valore anche per le seguenti merci che devono essere assoggettate al trattamento di cui al successivo punto *c*):

oggetti d'arte, di antichità e di collezione, merletti e pizzi a mano, pellicole per cinematografi (films), pelli da pellicceria e pellicce manifatturate, seta tratta greggia o manifatturata, seta artificiale in fili, tessuti e lavori di seta artificiale o naturale;

c) a fissare in tre serie di prezzi corrispondenti alle tre zone di tassazione di cui al punto *a*) la tassa sul valore da applicarsi alle merci per le quali la dichiarazione del valore è obbligatoria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze:* MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di atti internazionali.

Oggi, 15 dicembre 1925, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dei seguenti atti stipulati fra l'Italia e la Germania in Roma il 31 ottobre 1925:

1° Trattato di commercio e navigazione ed annesso Protocollo relativo alle tariffe sui trasporti ferroviari;

2° Convenzione per impedire doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette.

Tali atti sono stati approvati con R. decreto-legge 13 dicembre 1925, n. 2161.

Scambio delle ratifiche della Convenzione commerciale italo-ungherese.

Addì 12 dicembre 1925 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche della Convenzione provvisoria di commercio fra l'Italia e l'Ungheria e del relativo protocollo finale, entrambi stipulati e firmati il 20 luglio di questo stesso anno

La Convenzione anzidetta entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio delle ratifiche e precisamente il 27 dicembre 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 260

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 dicembre 1925

	Media		Media
Parigi	91 25	Belgio	112 57
Londra	120 247	Olanda	10 02
Svizzera	478 83	Pesos oro (argentino)	23 45
Spagna	353 75	Pesos carta (argent.)	10 35
Berlino	5 916	New-York	24 804
Vienna (Shilling)	3 505	Russia	127 683
Praga	73 65	Belgrado	44 —
Dollaro canadese	24 825	Budapest	0 0349
Romania	11 375	Oro	478 60

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 30
	3.50 % » (1902)	67 50
	3 00 % lordo	43 65
	5.00 % netto	94 10
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 15

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esame, a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme esecutive, interpretative ed integrative;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;
Veduto l'art. 8 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1286;
Veduto il regolamento per l'Amministrazione centrale e per l'Amministrazione scolastica regionale della pubblica istruzione, approvato col R. decreto 15 agosto 1925, n. 1918;
Veduto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1925 contenente norme per il conferimento di posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'Amministrazione scolastica regionale, in applicazione dell'art. 8 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1286;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esame, a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (grado 11°, gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Per l'assunzione ai 13 posti messi a concorso avranno diritto di precedenza gli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 2.

Al personale che sarà assunto per effetto del concorso, con la riserva fatta all'art. 8 del decreto Ministeriale 20 ottobre 1925, saranno applicate le disposizioni degli articoli 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. Durante il periodo di prova, della durata di mesi sei, sarà corrisposto ad ognuno l'assegno mensile lordo di L. 500, più l'aumento stabilito dal R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Art. 3.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà, non più tardi del giorno 15 gennaio 1926, presentare domanda, in carta bollata da L. 3, al Ministero della pubblica istruzione (Divisione I).

La domanda dovrà essere scritta e sottoscritta dal concorrente e contenere l'indicazione precisa del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del domicilio ed indirizzo cui potranno essere fatte le comunicazioni occorrenti.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti appresso indicati:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata l'età di anni 30; tale limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° anno per gli invalidi di guerra.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno partecipare al concorso senza limitazione di età;

b) diploma originale, o copia di esso in forma autentica di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia conseguita in una università o in un istituto d'istruzione superiore del Regno, o di laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche istituita nella Regia università di Roma, o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, o presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre Regie università;

c) certificato del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato le persone, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato medico, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal sindaco del Comune, ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale negativo, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) documento dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;

h) fotografia del concorrente, con la firma di lui autenticata dal sindaco o da un notaio;

i) ricevuta del versamento ad un ufficio del registro della tassa di concorso di L. 50, stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Il concorrente, potrà, inoltre, documentare di trovarsi in una delle condizioni specificate ai numeri da 1 ad 8 dell'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e presentare le sue eventuali pubblicazioni. Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*), gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti, di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso una Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa; e dalla presentazione del documento, di cui alla lettera *g*), le donne e coloro che appartengano ad una classe di leva non ancora chiamata alle armi.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo ed essere muniti delle occorrenti legalizzazioni o vidimazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data anteriore di non più di tre mesi a quella del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito per due volte l'idoneità nei precedenti concorsi a posti del primo grado della carriera amministrativa del ruolo centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Le domande che perverranno al Ministero (Divisione I) dopo il 15 gennaio 1926, o che non saranno redatte in carta bollata da L. 3 o corredate di tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non avranno effetto.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successiva ordinanza ministeriale.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno, dell'ora e del luogo in cui gli esami saranno tenuti.

Le tre prove scritte saranno una su un tema di diritto civile, una su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale, ed una su un tema di coltura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materie della prova orale:

a) il diritto civile, il diritto amministrativo ed il diritto costituzionale;

b) la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

c) la legislazione scolastica e delle antichità e belle arti.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), del regolamento 15 agosto 1925, n. 1918.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione della graduatoria si osserveranno le disposizioni del capo VI del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1925.

p. Il Ministro per le finanze: MUSSOLINI. — *Il Ministro per la pubblica istruzione:* FEDELE.

Concorso, per esame, a 12 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione scolastica regionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme esecutive, interpretative ed integrative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Veduto l'art. 8 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1286;

Veduto il regolamento per l'Amministrazione centrale e per l'Amministrazione scolastica regionale della pubblica istruzione, approvato col R. decreto 15 agosto 1925, n. 1918;

Veduto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1925, contenente norme per il conferimento di posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'Amministrazione scolastica regionale, in applicazione dell'art. 8 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1286;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esame, a 12 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (grado 11°, gruppo A) dell'Amministrazione scolastica regionale.

Per l'assunzione a 9 dei posti messi a concorso avranno diritto di precedenza gli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 2.

Al personale che sarà assunto per effetto del concorso, con la riserva fatta all'art. 8 del decreto Ministeriale 20 ottobre 1925, saranno applicate le disposizioni degli articoli 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 7 del R decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. Durante il periodo di prova, della durata di mesi sei, sarà corrisposto ad ognuno l'assegno mensile lordo di L. 500, più l'aumento stabilito dal R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Art. 3.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà, non più tardi del giorno 15 gennaio 1926, presentare domanda, in carta bollata da L. 3, al Ministero della pubblica istruzione (Divisione I).

La domanda dovrà essere scritta e sottoscritta dal concorrente e contenere l'indicazione precisa del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del domicilio ed indirizzo cui potranno essere fatte le comunicazioni occorrenti.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti appresso indicati:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata l'età di anni 30; tale limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° anno per gli invalidi di guerra.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno partecipare al concorso senza limitazione di età;

b) diploma originale, o copia di esso in forma autentica di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia conseguita in una università o in un istituto d'istruzione superiore del Regno, o di laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche istituita nella Regia università di Roma, o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, o presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre Regie università;

c) certificato del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato medico, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal sindaco del Comune, ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale negativo, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) documento, dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;

h) fotografia del concorrente, con la firma di lui autenticata dal sindaco o da un notaio;

i) ricevuta del versamento ad un ufficio del registro della tassa di concorso di L. 50, stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Il concorrente potrà, inoltre, documentare di trovarsi in una delle condizioni specificate ai numeri da 1 ad 8 dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e presentare le sue eventuali pubblicazioni. Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*), gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti, di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso una Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa; e dalla presentazione del documento di cui alla lettera *g*), le donne e coloro che appartengano ad una classe di leva non ancora chiamata alle armi.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo ed essere muniti delle occorrenti legalizzazioni e vidimazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data anteriore di non più di tre mesi a quella del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito per due volte l'idoneità nei precedenti concorsi a posti del primo grado della carriera amministrativa del ruolo della Amministrazione scolastica.

Art. 6.

Le domande che perverranno al Ministero (Divisione I) dopo il 15 gennaio 1926, o che non saranno redatte in carta bollata da L. 3, o corredate di tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non avranno effetto.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successiva ordinanza Ministeriale.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno, dell'ora e del luogo in cui gli esami saranno tenuti.

Le tre prove scritte saranno una su un tema di diritto civile, una su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale, ed una su un tema di coltura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materie della prova orale:

a) il diritto civile, il diritto amministrativo ed il diritto costituzionale;

b) la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

c) la legislazione scolastica e delle antichità e belle arti.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), del regolamento 15 agosto 1925, n. 1918.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione della graduatoria si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1925.

p. Il Ministro per le finanze: MUSSOLINI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Concorso, per esame, a 8 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria dell'Amministrazione scolastica regionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme esecutive, interpretative ed integrative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Veduto l'art. 8 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1286;

Veduto il regolamento per l'Amministrazione centrale e per l'Amministrazione scolastica regionale della pubblica istruzione, approvato col R. decreto 15 agosto 1925, n. 1918;

Veduto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1925, contenente norme per il conferimento di posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'Amministrazione scolastica regionale in applicazione dell'art. 8 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1286,

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esame, a 8 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (grado 11°, gruppo *B*) dell'Amministrazione scolastica regionale.

Per l'assunzione agli 8 posti messi a concorso avranno diritto di precedenza gli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 2.

Al personale che sarà assunto per effetto del concorso, con la riserva fatta all'art. 8 del decreto Ministeriale 20 ottobre 1925, saranno applicate le disposizioni degli articoli 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Durante il periodo di prova, della durata di mesi sei, sarà corrisposto ad ognuno l'assegno mensile lordo di L. 450, più l'aumento stabilito dal R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Art. 3.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà, non più tardi del giorno 15 gennaio 1926, presentare domanda, in carta bollata da L. 3, al Ministero della pubblica istruzione (Divisione I).

La domanda dovrà essere scritta e sottoscritta dal concorrente e contenere l'indicazione precisa del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del domicilio ed indirizzo cui potranno essere fatte le comunicazioni occorrenti.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti appresso indicati:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata l'età di anni 30, tale limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° anno per gli invalidi di guerra.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno partecipare al concorso senza limitazione di età;

b) diploma di licenza dall'istituto tecnico, sezione ragioneria, o il diploma corrispondente rilasciato ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza o di abilitazione rilasciato da un istituto medio commerciale. Il diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica;

c) certificato del sindaco del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone, di cui all'art. 1, comma 2, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato medico, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui agli art. 14 e 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo,

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal sindaco del Comune, ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale negativo, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) documento, dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;

h) fotografia del concorrente, con la firma di lui autenticata dal sindaco o da un notaio;

i) ricevuta del versamento ad un ufficio del registro della tassa di concorso di L. 25, stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Il concorrente, potrà, inoltre, documentare di trovarsi in una delle condizioni specificate ai numeri da 1 ad 8 dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e presentare le sue eventuali pubblicazioni. Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera c), gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti, di cui alle lettere c), d), e), f), coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso una Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa; e dalla presentazione del documento di cui alla lettera g), le donne e coloro che appartengano ad una classe di leva non ancora chiamata alle armi.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo ed essere muniti delle occorrenti legalizzazioni e vidimazioni.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), f), dovranno essere di data anteriore di non più di tre mesi a quella del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito per due volte l'idoneità nei precedenti concorsi a posti del primo grado della carriera di ragioneria dell'Amministrazione scolastica.

Art. 6.

Le domande che perverranno al Ministero (Divisione I) dopo il 15 gennaio 1926, o che non saranno redatte in carta bollata da L. 3, o corredate di tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non avranno effetto.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successiva ordinanza Ministeriale.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno, dell'ora e del luogo in cui gli esami saranno tenuti.

Saranno materie delle tre prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) ragioneria e contabilità di Stato;

c) tema storico e letterario, che riguardi preferibilmente argomenti contemporanei.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materia della prova orale:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) ragioneria e contabilità di Stato;

c) legislazione scolastica.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 5, lettera b), del regolamento 15 agosto 1925, n. 1918.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione della graduatoria si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1925.

p. Il Ministro per le finanze: MUSSOLINI. — *Il Ministro per la pubblica istruzione*: FEDELE.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 51 posti di secondo nocchiere nel corpo delle Capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257;

Visto l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato approvato con i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a 51 posti di secondo nocchiere di porto.

Potranno partecipare al concorso i sottufficiali e sottocapi del corpo Reale equipaggi a lunga ferma, in servizio attivo od anche in congedo, purchè non pensionati, che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) non abbiano oltrepassato il 35° anno di età;

b) siano celibi o vedovi senza prole, o, se ammogliati, abbiano ottenuto sotto le armi regolare permesso di contrarre matrimonio dal Ministero della marina;

c) abbiano compiuto, sia su navi mercantili, sia su Regie navi, un periodo di navigazione non inferiore a due anni;

d) non siano stati mai condannati a pene superiori a cinque giorni di arresto o a 50 lire di pena pecuniaria;

e) abbiamo conseguito ottime note caratteristiche negli ultimi due anni di servizio prestato nel corpo Reale equipaggi.

E' peraltro in facoltà del Comando superiore del corpo Reale equipaggi di escludere dalla partecipazione al concorso quei sottufficiali e sottocapi del corpo Reale equipaggi ritenuti indispensabili ai servizi della categoria cui appartengono.

Le domande di ammissione al concorso dovranno giungere al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato delle Capitanerie di porto) non più tardi del 1° gennaio 1926.

Art. 2.

Il concorso di cui al precedente articolo avrà luogo in base alle norme e secondo le condizioni contenute nella annessa notificazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1925.

p. Il Ministro per la marina: SIRIANNI. — *Il Ministro per le comunicazioni*: CIANO.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO.

Art. 1.

E' aperto un concorso a 51 posti di secondo nocchiere nel corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso i sottufficiali e i sottocapi del corpo Reale equipaggi a lunga ferma, in servizio attivo od anche in congedo, purchè non pensionati.

E' peraltro in facoltà del Comando superiore del corpo Reale equipaggi di escludere dalla partecipazione al concorso quei sottufficiali e sottocapi del corpo Reale equipaggi ritenuti indispensabili ai servizi della categoria cui appartengono.

I sottufficiali e i sottocapi in congedo saranno assoggettati a visita sanitaria per accertarne l'idoneità fisica.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) non avere oltrepassato il 35° anno di età;

b) essere celibi o vedovi senza prole, o, se ammogliati, aver ottenuto sotto le armi regolare permesso di contrarre matrimonio dal Ministero della marina;

c) aver compiuto, sia su navi mercantili, sia su Regie navi, un periodo di navigazione non inferiore a due anni;

d) non essere stati mai condannati a pene superiori a cinque giorni di arresto o a 50 lire di pena pecuniaria;

e) aver conseguito ottime note caratteristiche negli ultimi due anni di servizio prestato nel corpo Reale equipaggi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3 corredata dalla bolletta di versamento, ad un ufficio del registro della tassa di L. 25 stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, dovranno pervenire al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato delle Capitanerie di porto) non più tardi del 1° gennnio 1926, per il tramite del Comando superiore del corpo Reale equipaggi, che vi allegherà per ciascun concorrente copia del foglio matricolare e caratteristico, con l'indicazione specifica della durata e della specie della navigazione compiuta, delle onorificenze al valor di marina, al valor militare o al valor civile conseguite e delle campagne di guerra, nonchè una dichiarazione, per gli ammogliati, comprovante che il concorrente ottenne sotto le armi regolare permesso di contrarre matrimonio dal Ministero della marina.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare con precisione il domicilio ed il recapito.

Art. 5.

Le domande dei sottufficiali e sottocapi in servizio attivo dovranno essere corredate, oltre che dalla copia del foglio matricolare e caratteristico e della dichiarazione di cui al precedente art. 4, della copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, su carta da bollo da L. 2 e del certificato di stato libero, o, per gli ammogliati, della copia dell'atto di matrimonio, debitamente legalizzato, anche su carta da bollo da L. 2.

Art. 6.

Le domande dei sottufficiali e sottocapi in congedo, oltre che dei documenti di cui al precedente art. 5, dovranno essere corredate dei seguenti certificati:

a) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re, su carta da bollo da L. 4;

b) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato in carta da bollo da L. 2 dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o residenza abituale, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto.

Entrambi i documenti dovranno essere di data non anteriore di due mesi alla data della presente notificazione.

Art. 7.

La navigazione eventualmente compiuta su navi mercantili, sarà comprovata mediante estratto di matricola munito del bollo di L. 4 da rilasciarsi dalla Capitaneria di porto d'iscrizione su diretta richiesta dell'interessato.

Art. 8.

Una Commissione presieduta da un colonnello o tenente colonnello di porto e composta di un tenente di vascello, di due capitani di porto e di un segretario della Direzione generale della marina mercantile, il quale funzionerà anche da segretario della Commissione, accerterà quali dei concorrenti rispondano ai requisiti richiesti e quindi procederà alla loro classifica per ordine di merito.

La classificazione relativa fra gli aspiranti avrà luogo in base ai seguenti criteri di precedenza:

1° gradi conseguiti nella marina militare e mercantile e anzianità di grado nella marina militare;

2° durata e specie della navigazione compiuta;

3° onorificenze al valor di marina, al valor militare o al valor civile conseguite;

4° campagne di guerra.

Saranno nominati secondi nocchieri di porto i candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria approvata dal Ministero delle comunicazioni, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 9.

I secondi nocchieri di porto di prima nomina saranno destinati presso le Capitanerie di porto di Genova, Napoli, Palermo, Venezia e Livorno, dove riceveranno l'istruzione professionale secondo le norme che saranno emanate dal Ministero delle comunicazioni

La loro nomina non sarà definitiva se non dopo trascorsi 6 mesi di favorevole esperimento, dal quale risulti che essi hanno attitudini al servizio portuario e possiedono le cognizioni professionali relative al loro nuovo grado, giusta le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 10.

I secondi nocchieri di porto in esperimento, trascorsi cinque mesi, dovranno sostenere un esame di idoneità sulla conoscenza dei seguenti decreti e regolamenti:

a) regolamento per l'applicazione del testo unico del Codice per la marina mercantile;

b) regolamento di sanità marittima;

c) regolamento sulla pesca marittima;

d) regolamento sul pilotaggio;

e) regolamento di disciplina per i corpi militari della Regia marina;

f) decreto sull'ordinamento e lo stato dei sottufficiali di porto.

Saranno materie di esame solo quelle parti di detti regolamenti che hanno attinenza al servizio che i sottufficiali di porto debbono prestare nei porti.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal comandante del porto e composta del comandante in seconda, presidente, dell'ufficiale addetto al servizio tecnico del porto e di quello adibito al servizio sanitario marittimo.

La Commissione assegnerà un voto di merito in ventesimi compilando apposito verbale.

Art. 11.

I secondi nocchieri di porto in esperimento, che abbiano ottenuto nello esame di cui al precedente art. 10 un voto di merito non inferiore a 10/20 e siano dal comandante del porto dichiarati idonei ai servizi portuali, otterranno, allo scadere dei sei mesi previsti dall'art. 9, la nomina definitiva.

All'atto di questa essi dovranno contrarre arruolamento volontario nel corpo con la ferma di 6 anni computando nella ferma i sei mesi di servizio antecedentemente prestati.

I secondi nocchieri provenienti dai sottufficiali e sottocapi della Regia marina in servizio attivo con rafferma di sei anni, non saranno tenuti a contrarre nuovo arruolamento, continuando per essi ad aver vigore, a tutti gli effetti, la rafferma contratta nel corpo Reale equipaggi.

Art. 12.

I secondi nocchieri di porto percepiranno le seguenti paghe oltre gli assegni speciali di destinazione:

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziale del grado	con anni di servizio					
			6		12	15	18
2° nocchiere di porto	13.50	14 —	15 —	15.50	16.50	17 —	—
2° nocchiere anziano	14 —	14.50	15.50	16.50	17.50	18.50	19 —

più gli emolumenti portati dal R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363 e la gratificazione di cui all'art. 14 del R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257, al termine della rafferma.

Art. 13.

Ai secondi nocchieri di porto di prima nomina compete a norma dell'art. 28 del R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257, un'indennità vestiario di L. 300 che sarà loro pagata per un terzo all'atto della nomina provvisoria e per i rimanenti due terzi a quello della nomina definitiva.

Non ottenendo la nomina definitiva essi non conserveranno alcun diritto sui due terzi non percepiti di detta indennità.

Roma, addì 5 novembre 1925.

Il Ministro: Ciano.

Tommasi Camillo, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.